

Allegato "A" al n. 36218/18084 di repertorio

**STATUTO
DELLA
"FONDAZIONE per la FAMIGLIA PROFUMO DI BETANIA - Ente del
Terzo Settore"**

Articolo 1 Denominazione, sede e durata

1.1 È costituita la Fondazione denominata

**"FONDAZIONE per la FAMIGLIA PROFUMO DI BETANIA - Ente del Terzo
Settore"**

istituita per iniziativa di

"CENTRO DI CONSULENZA PER LA FAMIGLIA ONLUS" con sede in SARONNO (VA), "CONSULTORIO PER LA FAMIGLIA" ONLUS con sede in GALLARATE (VA), a cui si è aggiunto nel 2018 il "Consultorio per la Famiglia di Busto Arsizio".

1.2. La Fondazione utilizzerà, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, la locuzione Ente di Terzo Settore " o l'acronimo "ETS".

1.3. La Fondazione ha sede legale in **Gallarate**.

1.4. La variazione di indirizzo nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato al RUNTS, presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 117/2017 ed eventuali comunicazioni dovranno essere disposte se previste per legge.

1.5. La Fondazione potrà aprire ulteriori sedi operative sul territorio regionale, ove ciò sia funzionale al perseguimento delle finalità di interesse generale.

1.6. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2 Scopo

2.1. La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in esclusiva o principale di attività di interesse generale attraverso la promozione, il sostegno e l'assistenza alla persona, alla coppia, alla famiglia e alla maternità:

- con riferimento ai valori della visione cristiana della persona, della sessualità e della famiglia, finalizzata alla promozione umana ed al rispetto della persona nella sua responsabilità etica e del suo cammino di crescita;

- a sostegno delle iniziative che la Diocesi di Milano propone attraverso i suoi organismi pastorali condividendone la finalità del vero bene della persona, della coppia, della famiglia e l'attenzione alla sessualità e alla vita.

2.2. La Fondazione rappresenta una concreta attuazione dell'impegno pastorale della comunità cristiana ambrosiana, secondo il principio di sussidiarietà della Dottrina sociale, a favore dell'importante e delicata realtà familiare.

2.3. In particolare, la Fondazione, persegue le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, operando nei settori di cui all'art. 5, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017, alle lettere: **a)** (interventi e servizi sociali), **b)** (interventi e prestazioni sanitarie), **c)** (prestazioni socio-sanitarie), **h)** (ricerca scientifica di particolare interesse sociale), **l)** (formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa), **u)** (beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale).

2.4. La Fondazione aderisce alla Federazione Lombarda Centri di Assistenza alla Famiglia (Fe.L.Ce.AF. - ETS), condividendone le finalità e le norme statutarie.

Articolo 3 Attività

3.1. La Fondazione, al fine di perseguire le finalità di interesse generale negli ambiti

di cui al precedente articolo, intende svolgere le attività di seguito elencate in via esemplificativa e non esaustiva:

1. Promuovere e gestire interventi sociali:
 - assistendo i singoli, le coppie e le famiglie nelle loro necessità di carattere sociale, per promuoverne migliori condizioni di vita e di autonomia;
 - assistendo donne, uomini e minori che abbiano subito violenze, maltrattamenti e abusi;
 - realizzando, anche in collaborazione con altri enti, progetti di rilevanza sociale sul territorio, in particolare per sviluppare la coesione della comunità locale;
 - attuando eventuali specifiche forme di convenzione e accordo con la pubblica amministrazione locale per la presa in carico di persone, coppie e famiglie in situazione di fragilità sociale.
2. Prendersi cura della persona nel suo complesso lungo tutte le fasi del ciclo di vita, erogando prestazioni sanitarie a carattere preventivo, diagnostico, terapeutico e/o riabilitativo, afferenti alle aree:
 - dello sviluppo della persona, per eventuali disturbi che possano ostacolare il benessere psico-fisico-sociale dell'individuo;
 - dell'età evolutiva, per uno sviluppo armonico del minore, anche nel caso di disturbi specifici dell'apprendimento;
 - della prevenzione e cura della persona e della sua salute.
3. Promuovere e gestire l'attività di consultorio familiare nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di consultori familiari, garantendo una serie di servizi di sostegno, prevenzione e assistenza alla famiglia, alla coppia e, in genere, alla persona, in conformità alle specifiche indicazioni ecclesiali.
4. Promuovere e gestire:
 - attività e corsi di formazione, anche per adulti, inerenti la prevenzione del disagio e il contrasto alla dispersione scolastica;
 - attività educative mirate alle conoscenze, competenze e consapevolezza per il miglioramento delle dinamiche relazionali, evolutive, comportamentali anche in relazione al contrasto del fenomeno del bullismo.
5. Raccogliere, elaborare, analizzare ed eventualmente pubblicare i dati ed i contenuti inerenti ai progetti di ricerca scientifica, anche in collaborazione con Università e/o Centri di Ricerca, finalizzati ad accrescere una maggior tutela della salute e del benessere delle persone e a contribuire al miglioramento della qualità dei processi e dei servizi erogati in ambito sanitario e socio-sanitario.

3.2 La Fondazione, in via strumentale, cura, inoltre, la formazione delle persone impegnate nei propri organi statuari in ordine alle implicazioni etiche e morali custodite dalla tradizione e dal magistero della Chiesa, in riferimento alla visione cristiana della persona, della sessualità e della famiglia. Analoga formazione, oltre a quella più specifica di natura scientifica, è offerta al personale direttivo ed a tutti coloro mediante i quali sono svolte le attività della Fondazione. La formazione interna, di cui al periodo precedente, può essere organizzata anche in collaborazione con Fe.L.Ce.AF. - ETS, con i competenti organismi diocesani, con le università e gli enti e istituti scientifici e di ricerca.

3.3. La Fondazione può collegarsi ad altri enti che perseguono analoghe finalità, convenzionandosi con essi o partecipando agli stessi.

3.4. Può, inoltre, collegarsi a università, istituzioni di cultura e di ricerca, istituzioni scientifiche, che ne condividono l'ispirazione e lo scopo.

3.5. La Fondazione potrà, comunque, svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.6. La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alla normativa vigente.

3.7. La Fondazione potrà, altresì, compiere ogni altro atto funzionale al perseguimento dei propri scopi quale, a titolo esemplificativo:

- a) gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili ed immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari ed immobiliari anche a medio o a lungo termine, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- c) stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- d) favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione facenti parte della medesima ed unitaria struttura;
- e) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti;
- f) concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, al fine di perseguire con maggiore efficacia le proprie finalità istituzionali;
- g) costituire ovvero concorrere alla costituzione di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo, nei limiti consentiti dalla legge.

3.8. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che le attività svolte dalla Fondazione vengano adeguate al mutato contesto sociale, purché nel rispetto dello scopo.

3.9. La Fondazione può richiedere per le proprie attività i riconoscimenti pubblici per l'esercizio, l'accreditamento e l'accordo contrattuale.

3.10. La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari che sarà obbligo iscrivere in un apposito registro, ove svolgano la loro attività in modo non occasionale.

3.11. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

La Fondazione, inoltre, ha l'obbligo di assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 117/2017. Si applicano gli articoli 17, 18 e 19 del D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 4

Partecipanti della Fondazione

4.1. Gli enti fondatori sono membri della Fondazione, con la qualifica di Partecipanti.

4.2. Possono, altresì, diventare membri della Fondazione con la medesima qualifica di Partecipanti, se ammessi dal Consiglio di Amministrazione della

Fondazione ai sensi dell'articolo 10.2 gli enti e le persone giuridiche, pubbliche e private, che condividendo le finalità della Fondazione, si impegnino a contribuire al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso.

4.3. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

Articolo 5

Esclusione e recesso

5.1. Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza assoluta dei suoi membri l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento degli obblighi di contribuzione assunti conformemente al presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

5.2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Articolo 6 Patrimonio

6.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- b) dai beni mobili, immobili e attrezzature a qualsiasi titolo acquisiti e destinati alle attività della Fondazione.

6.2. Esso si incrementa per effetto:

- a) dei conferimenti dei Partecipanti, delle elargizioni fatte da altri enti e soggette per espressa destinazione, ad incremento del patrimonio;
- b) dei residui di gestione non utilizzati, a ciò assegnati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

6.3. Il mutamento nella composizione dei cespiti patrimoniali non costituisce modifica dello Statuto.

6.4. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 7

Mezzi di funzionamento

7.1. Costituiscono mezzi di funzionamento tutti i beni e le risorse, diversi dal Patrimonio, ed in particolare:

- a) le rendite e i proventi ricavati dalla gestione del patrimonio;
- b) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
- c) le altre elargizioni, anche sotto forma di contributi, provenienti dai, dai Partecipanti o da enti e da amministrazioni pubbliche, ovvero da privati;
- d) proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale di cui all'art. 5 e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017;
- e) le eventuali donazioni o i lasciti testamentari che non siano espressamente destinati a patrimonio;

- f) i fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 8

Organi della Fondazione

8.1. Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vicepresidente;
- c) l'Assemblea dei Partecipanti;
- d) l'Organo di Controllo di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017.

8.2. Gli Organi così individuati restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro elezione.

Articolo 9

Consiglio di Amministrazione

9.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) membri ad un massimo di 9 (nove) membri. Il numero complessivo dei consiglieri per ciascun mandato è determinato dall'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano contestualmente alla nomina dei consiglieri di sua competenza.

9.2. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati come segue:

- a) un consigliere dal Presidente di Fe.L.Ce.AF – ETS;
- b) fino ad un massimo di 8 consiglieri dall'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano come segue:
 - i. scegliendone anzitutto uno per ciascuna terna di candidati proposta dall'Assemblea dei Partecipanti ai sensi dell'articolo 15.6, lettera b);
 - ii. scegliendo gli altri liberamente.

L'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano provvede alla nomina dei Consiglieri definendo contestualmente il loro numero complessivo ai sensi dell'art. 9.1.

9.3. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati solo per tre mandati consecutivi.

9.4. Il Presidente, almeno quarantacinque giorni antecedenti la data di scadenza del Consiglio, provvede a richiedere, ai sensi dell'art. 9.2 lett. a), al Presidente di Fe.L.Ce.AF – ETS la nomina del consigliere di sua competenza e convoca l'Assemblea dei Partecipanti per l'individuazione delle terne di candidati, ai sensi dell'articolo 15.6, lettera b), che verranno tempestivamente trasmesse all'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano per le nomine di cui all'art. 9.2 lettera b), i.

9.5. I Consiglieri rimangono comunque in carica sino a che i loro successori non abbiano accettato la nomina.

9.6. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

9.7. In ogni caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere a richiedere la nomina del sostituto a coloro cui spetta di diritto.

9.8. Il sostituto dovrà essere nominato secondo le medesime modalità previste per la nomina del Consigliere anticipatamente cessato, entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della notizia dell'avvenuta cessazione.

9.9. Il mandato dei Consiglieri nominati in sostituzione dei componenti del Consiglio anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza del Consiglio medesimo.

9.10. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dei Consiglieri, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

9.11. Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 10

Competenze del Consiglio di Amministrazione

10.1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

10.2. Il Consiglio di Amministrazione, in via esemplificativa e non esaustiva

- definisce il piano annuale di attività della Fondazione dopo aver consultato l'Assemblea dei Partecipanti;
- istituisce eventuali Commissioni con compiti istruttori, consultivi e propositivi;
- adotta eventuali regolamenti interni;
- definisce la struttura operativa della Fondazione;
- individua le attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e documenta il carattere secondario e strumentale delle stesse, ai sensi del co. 6 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 117/2017;
- predispone e approva il bilancio preventivo e quello consuntivo e delibera sulle modifiche da apportare al bilancio preventivo laddove necessario;
- chiede all'Assemblea dei Partecipanti il parere sul bilancio preventivo;
- delibera il mutamento nella composizione dei cespiti patrimoniali di cui all'articolo 6.3;
- assume i dipendenti e i collaboratori retribuiti;
- adotta i provvedimenti disciplinari di maggior rilievo e risolve i contratti con i dipendenti e i collaboratori retribuiti;
- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto nonché sulla proposta di trasformazione o fusione/scissione dell'ente;
- delibera in ordine all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio residuo e alla nomina del liquidatore;
- elegge il Vicepresidente;
- nomina, se del caso, il Direttore Generale su proposta del Presidente determinandone i poteri, il compenso nei limiti di legge e la durata incarica;
- nomina, se del caso, il Coordinatore delle unità di offerta;
- ammette i Partecipanti ai sensi dell'articolo 4;
- determina la misura minima dei contributi cui sono tenuti i Partecipanti;
- chiede all'Ordinario diocesano la nomina del Consulente ecclesiale;
- nomina il Consulente etico o i Consulenti etici, sentito l'Ordinario diocesano.

10.3. Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge, può delegare al Presidente e/o a uno o più dei suoi componenti e/o al Direttore Generale particolari funzioni di amministrazione, determinandone i limiti, nonché delegare a detti soggetti il potere di compiere singoli atti o categorie di atti, con l'attribuzione del relativo potere di rappresentanza

dell'ente. Il Consiglio può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

10.4. Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 11

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

11.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno ogni tre mesi e ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri o l'Organo di controllo, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

11.2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) di svolgimento della riunione, è inviato almeno tre giorni prima dell'adunanza con ogni strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento da parte di ciascun Consigliere e dell'Organo di controllo.

11.3. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento.

11.4. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ancorché in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri e l'Organo di Controllo.

11.5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche con modalità telematica a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Il verbale della stessa sarà successivamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario oppure dal solo Notaio in caso di verbale in forma pubblica.

11.6. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario che verrà nominato, di volta in volta, dal Consiglio.

11.7. Alle riunioni possono partecipare i soggetti di cui all'art. 14.

Articolo 12

Quorum

12.1. Salvo quanto previsto ai successivi commi, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente se è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

12.2. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

12.3. Le proposte di modifica del presente statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei membri in carica.

12.4. Le proposte di trasformazione, di fusione/scissione o di estinzione della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei membri in carica.

12.5. Qualora il valore di quorum non fosse un'unità intera si deve arrotondare il risultato all'unità intera superiore.

Articolo 13

Il Presidente

13.1 Il Presidente è nominato dall'Ordinario della Diocesi di Milano tra i membri del Consiglio di Amministrazione e dura in carica quanto il Consiglio stesso.

13.2 Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Partecipanti;
- c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- d) ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti;
- e) in caso di necessità e urgenza adotta le decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva.

13.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vicepresidente.

Articolo 14

Organo di controllo

14.1. La Fondazione deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, ai sensi di quanto previsto nell'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017.

Nel caso di nomina di un Organo di controllo collegiale quest'ultimo deve essere composto da tre membri effettivi e due supplenti.

14.2. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. Essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

14.3. La nomina dell'Organo di controllo spetta all'Assemblea dei Partecipanti, che ne determina, altresì, il compenso spettante per l'intera durata del mandato.

I componenti sono rieleggibili.

Nel caso in cui vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più componenti, la nomina in sostituzione spetta all'Assemblea dei Partecipanti. Il componente così sostituito resta in carica sino alla scadenza naturale del mandato.

L'organo di controllo uscente rimane comunque in carica sino all'accettazione dell'incarico del successore.

Qualora fosse nominato un Organo di controllo collegiale, la carica di Presidente dell'Organo di controllo viene attribuita dall'Assemblea dei Partecipanti all'atto della nomina dell'organo stesso.

14.4. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi sino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina.

14.5. La relazione annuale dell'Organo di controllo accompagnatoria del bilancio di esercizio deve essere presentata anche all'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano.

14.6. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 18, esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 CTS la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

14.7. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee

guida di cui all'articolo 14 del citato decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

14.8. I componendi dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14.9. L'Organo di controllo ha diritto di partecipare ed intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

14.10. L'Organo di controllo collegiale viene convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) di svolgimento della riunione da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima della riunione a ciascun componente del collegio o, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima, con ogni strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento da parte di ciascun componente. Le riunioni dell'organo di controllo sono comunque validamente costituite qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i componenti dell'organo stesso.

14.11. Le riunioni dell'Organo di controllo si potranno svolgere anche con modalità telematica a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

14.12. Delle riunioni dell'Organo di controllo deve redigersi apposito verbale che deve essere trascritto nel libro dei verbali dell'Organo di controllo (appositamente vidimato e messo in uso) e sottoscritto dagli intervenuti.

Articolo 15

Assemblea dei Partecipanti

15.1. L'Assemblea è composta dai Partecipanti ammessi come tali con delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 4.

15.2. È presieduta dal Presidente della Fondazione e deve essere convocata almeno una volta l'anno e ogniqualvolta occorre definire le terne per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

15.3. L'Assemblea dei Partecipanti è, inoltre, convocata dal Presidente della Fondazione ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei Partecipanti o l'Organo di controllo, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

15.4. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora, e il luogo (fisico o virtuale) di svolgimento della riunione, è inviato almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza con ogni strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento da parte di ciascun Partecipante.

15.5. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento.

15.6. All'Assemblea dei Partecipanti compete:

- a) formulare proposte per le attività da svolgere;
- b) definire, come da Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, fino a un massimo di cinque terne di nomi all'interno delle quali l'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano sceglierà i membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) nominare l'Organo di controllo e, se ritenuto o previsto per legge, il revisore legale;
- d) dare pareri non vincolanti sui progetti di gestione e sul bilancio preventivo;

e) dare pareri non vincolanti sulle modifiche dello statuto, nonché sulle proposte di trasformazione, fusione/scissione o estinzione della Fondazione.

15.7. L'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Partecipanti, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera, sia in prima sia in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei Partecipanti presenti.

15.8. Qualora non vi sia l'Assemblea dei Partecipanti o qualora essa non provveda alla nomina dell'Organo di controllo e al revisore legale, a ciò provvede l'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano, sentito il Presidente di Fe.L.Ce.AF – ETS.

15.9. L'Assemblea dei Partecipanti si può riunire anche telematicamente, secondo le modalità previste al precedente art. 11.5.

Articolo 16

Gratuità delle cariche

16.1. Tutte le cariche statutarie sono gratuite salvo che per l'Organo di controllo e per la revisione legale dei conti per i quali è previsto un compenso nei limiti di legge.

16.2. In ogni caso, è ammesso il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto della Fondazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, se preventivamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 Direttore Generale

17.1. Il Direttore Generale sovrintende all'organizzazione e alla gestione dell'ente. Ha le attribuzioni previste da regolamento e/o dall'atto di nomina.

17.2. Il Direttore Generale risponde direttamente al Presidente e, per suo tramite, al Consiglio di Amministrazione.

17.3. Partecipa se richiesto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

17.4. Coordina ed armonizza tra loro le attività e le scelte operate dai Coordinatori delle Unità d'Offerta, nominati ai sensi dell'articolo 10, lettera n).

17.5. Nel caso di mancata nomina del Direttore Generale, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Presidente.

Articolo 18

Revisore legale dei conti

18.1. Qualora, per due esercizi consecutivi, vengano superati due dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, la Fondazione provvede a incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di controllo, qualora i suoi componenti siano iscritti al registro dei revisori legali o un revisore legale o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

18.2. La decisione di affidare l'incarico di revisione legale dei conti all'Organo di controllo spetta all'Assemblea dei Partecipanti che stabilisce altresì il compenso spettante per l'intera durata del mandato conferito. Qualora quest'ultima decidesse di optare per la nomina di un Revisore legale o di incaricare una Società di Revisione la scelta del nominativo deve essere preceduta da un parere motivato dell'Organo di controllo.

18.3. La revoca e/o le dimissioni dall'incarico di revisione legale seguono le procedure di legge.

Articolo 19

Bilancio di Esercizio

19.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha durata annuale, inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre.

19.2 Entro il 31 (trentuno) maggio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che

illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

19.3 Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro la fine dell'esercizio precedente. In esso sono indicati i preventivi di spesa e il fabbisogno finanziario delle attività della Fondazione.

19.4 Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di predisporre il bilancio sociale.

19.5 Il bilancio di esercizio, il bilancio sociale ove obbligatorio, ed i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati, al Registro Unico Nazionale del terzo Settore, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 117/2017.

19.6 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

19.7 I bilanci dovranno essere depositati presso la sede della Fondazione.

Articolo 20

Scioglimento della Fondazione

20.1. La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione.

20.2. Con la delibera che propone all'autorità competente l'estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina anche il/i liquidatore/i.

20.3. Il patrimonio della Fondazione, che residua esaurita la liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'articolo 45, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21

Norma di rinvio

21.1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 117/2017, del Codice Civile e le disposizioni attuative dello stesso, nonché le altre norme di legge in materia, in quanto applicabili.

F.to: Andrea Ferrarotti
Monica De Paoli